REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Ente di decentramento regionale di
UDINE
Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3
33100 Udine
tel. + 39 0432 279 610
pec: edr.udine@certregione.fvg.it
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306
SERVIZIO VIABILITÀ

ORDINANZA 410/2026

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO VIABILITÀ

VISTO la Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14.

VISTI gli articoli n. 5-6-7-37 del D. L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 107 del D.L. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

CONSIDERATO che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTI l'art. 6, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti prot. RU\1580 del 16 gennaio 2013;

ORDINA

per i tratti all'esterno dei centri abitati

tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente:

Sigla strada	Denominazione strada	dalla progr. Km.	alla progr. Km.
S.R.UD. 1	della Val d'Arzino	0+050	19+900
S.R.UD. 5	Sandanielese	4+600	17+700
S.R.UD. 11	della Val Alberone	0+000	5+177
S.R.UD. 12	di Preone	0+100	1+100
S.R.UD. 13	di Torreano	0+000	2+967
S.R. UD 19	del Natisone	13+750	18+500
S.R. UD 20	Glemonense	0+000	7+000
S.R.UD. 21	delle Tre Croci	0+170	7+000
S.R.UD. 22	Napoleonica	0+000	4+905

S.R.UD. 23	della Val d'Incaroio	0+192	16+425
S.R.UD. 24	della Val Pontaiba	0+135	9+461
S.R, UD 28	del Bosso	0+000	4+015
S.R.UD. 29	del Collio	4+800	8+350
S.R.UD. 31	di Castelmonte	0+000	7+308
S.R.UD. 32	di Tausia	0+010	3+100
S.R.UD. 34	di Montenars	0+900	3+600
S.R.UD. 35	di Esemon	0+050	8+200
S.R.UD. 36	di Bordano	0+000	6+969
S.R.UD. 38	del Cornappo	15+000	22+072
S.R.UD. 40	di Paularo	0+000	10+980
S.R.UD. 41	di Forgaria	0+000	17+600
S.R.UD. 42	della Val Resia	0+010	10+010
S.R.UD. 44	di Lauco	0+130	5+400
S.R.UD. 45	della Val Cosizza	0+000	24+089
S.R.UD. 47	della Val Erbezzo	0+000	6+550
S.R.UD. 48	di Prepotto	12+700	18+540
S.R.UD. 51	dei Colli	1+700	13+204
S.R. UD 59	di Brazzacco	0+000	5+722
S.R.UD. 63	del Rivillino	0+000	3+216
S.R.UD. 72	di Invillino	0+050	10+500
S.R.UD. 73	del Lumiei	0+150	16+550
S.R.UD. 76	della Val Raccolana	0+500	27+400
S.R.UD. 84	del Ponte di Cornino	0+000	7+941
S.R.UD. 86	di Ravascletto	0+000	0+700
S.R.UD. 90	di Albana	0+000	1+805
S.R.UD. 107	dei Buongustai	0+000	3+170
S.R.UD. 109	di Rosazzo	0+000	5+630
S.R.UD. 110	del Passo Pramollo	3+300	14+400
S.R.UD. 111	di Alzeri	0+070	4+750
S.R.UD. 112	della Val Aupa	0+080	25+100
S.R. UD 116	di Arcano	0+000	6+630
S.R.UD. 123	dello Zoncolan	0+050	11+075
S.R.UD. 125	del Sasso Tagliato	0+080	9+050
S.R.UD. 127	del Sottobosco	0+000	3+300

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impegnati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impegnati in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per ii veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Friuli Venezia Giulia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il titolare di P.O. del Servizio Viabilità
ing. Michele Lampe

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i